

Spett.le

**REGIONE PUGLIA**

*isabella.fornelli@pec.giuffre.it*

*avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it*

**oggetto:** Giorgia Longo c. Regione Puglia, ricorso R.G. N. 220/2023, ordinanza TAR Bari, sez. I, n. 362/2024 del 22.3.2024 - integrazione del contraddittorio - notifica per pubblici proclami - ottemperanza e trasmissione atti.

In relazione all'oggetto, in nome per conto della dott.ssa Giorgia Longo, giusta mandato in calce al ricorso emarginato, comunichiamo quanto segue.

Premesso che:

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. I, con ordinanza n. 362 del 22.3.2024, emessa nel giudizio indicato in oggetto, ha disposto l'integrazione del contraddittorio *<<con la notifica a tutti coloro (nominativamente individuati) che si trovano nella posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e che potrebbero essere equiparati o da lei superati a seguito dell'accoglimento del predetto profilo di censura>>*, specificando che *<<l'integrazione va limitata ai soli contraddittori di tale specifico profilo di doglianza, non sussistendone i presupposti per l'ulteriore fatto valere>>*;
- Con la predetta ordinanza il TAR ha ritenuto di disciplinare la notifica nelle seguenti modalità:
  - <<A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:*
  - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
  - 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
  - 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;*

5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";*

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7.- *il testo integrale del ricorso;*

*B) - in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";*

*Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia:*

*c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);*

*d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in*

*un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso>>;*

*- il TAR ha disposto che <<In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (cento/00) per ciascuna per l'attività di pubblicazione sul sito>>;*

*- il TAR ha disposto infine che <<dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento>>.*

*\* \* \**

Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Bari. Sez. I, n. 362 del 22.3.2024, in nome e per conto della dott.ssa Giorgia Longo, i sottoscritti difensori trasmettono copia dei seguenti atti, di cui si attesta la conformità agli originali nativi digitali estratti dal fascicolo telematico di causa:

- a) ricorso introduttivo;
- b) ordinanza del TAR Bari. Sez. I, n. 362 del 22.3.2024;  
nonché copia:
- c) elenco nominativo dei controinteressati nominativamente individuati <<che si trovano nella posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e che potrebbero essere equiparati o da lei superati a seguito dell'accoglimento del predetto profilo di censura>> con relativi avvisi;
- d) bozza dell'avviso di notifica per pubblici proclami, in formato "word".

Vorrà codesta Amministrazione sollecitamente ottemperare alla predetta ordinanza e rilasciare alla parte ricorrente un <<attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi>>.

Vorrà inoltre comunicare alla ricorrente le modalità di versamento delle spese di notifica, quantificate dal TAR Bari nella predetta ordinanza in €. 100,00.

Bari, 26 marzo 2024

Avv. Giacomo Valla

Avv. Roberta Valla